



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 31

Riunione del 4 dicembre 2019

25.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA sezione distaccata
Campania/Puglia/Molise/Basilicata/Calabria affissa all'Albo il 19 ottobre 2019 – atleta
Francesca GARELLA sodalizio ASD VOLLEY WORLD

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni – Componente

in relazione al ricorso proposto dalla ASD Volley World, fissava l'udienza del 4 Dicembre 2019 per la discussione.

Erano presenti il sig. Massimiliano Menditti delegato dal Presidente del sodalizio sig. Francesco Menditti, assistito dall'Avv. Valentina Rapillo nonché l'atleta Francesca Garella assistita dall'Avv. Alessandro D'Amore.

Risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, le parti discutevano ampiamente ed all'esito della camera di consiglio il Tribunale emetteva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 65 Regolamento giurisdizionale nel disciplinare le modalità di svincolo dell'atleta, detta regole precise per lo svolgimento del procedimento. In particolare il comma 2 lettera d) di detta norma prevede che "L'istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora, a pena di inammissibilità".

Già la lettera datata 23/7/2019 e ricevuta dalla società il 26/7/2019 non contiene specifici motivi su cui fondare la richiesta di svincolo.



In ogni caso, pur volendo dare un valore di messa in mora alla indicata missiva, nella stessa possono ricavarsi due motivi. Con il primo l'atleta lamenta che l'attività agonistica era stata effettuata dalla società senza adeguata cura alla preparazione fisica dell'atleta.

Con l'altro si lamentava il disinteresse della società che non si era interessata della patologia della minore neanche provvedendo a rimborsare le spese mediche.

E' evidente come entrambi i motivi siano inammissibili e comunque non tali da poter portare alla dichiarazione di svincolo per giusta causa anche perché nessuna prova vi è a fondamento dei fatti rappresentati; anche la CTA territoriale ha rilevato tale aspetto nella sentenza impugnata.

Gli ulteriori motivi articolati nel ricorso non risultavano contenuti nella messa in mora e come tali inammissibili.

Per quanto riguarda le motivazioni della sentenza impugnata va affermato come il vincolo sportivo previsto e disciplinato nelle carte federali, non può certo interrompersi per un contrasto fra le parti; neanche può costituire giustificazione la mancanza di rapporto di fiducia fra atleta e sodalizio, circostanza soggettiva e generica. Poiché parte dei motivi contenuti nell'istanza proposta dall'atleta non erano contenuti nella messa in mora ed in ogni caso gli altri non risultano provati e comunque tali da non poter portare ad una dichiarazione di scioglimento del vincolo per giusta causa, il ricorso proposto dalla società dinanzi a questo Tribunale deve essere accolto

PQM

Accoglie il ricorso proposto dalla ASD Volley World e nel riformare la sentenza emessa dalla CTA, affissa all'albo il 19/10/2019, revoca lo svincolo concesso per giusta causa all'atleta Garella Francesca con restituzione, ove già versato, dell'importo di € 250,00 determinato dalla Commissione distaccata. La tassa versata per il ricorso dinanzi al Tribunale deve intendersi incamerata.

Roma, 4 Dicembre 2019

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 6 dicembre 2019